



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/091/CR07/C10

La CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate* (COM (2010) 380 def.);

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio* (COM (2010) 375 def.);

vista la Raccomandazione della Commissione *recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche* (n. 2010/C 200/01)

considerato che l'attuale quadro di riferimento europeo in materia di coesistenza si fonda sul grado di commistione tra colture OGM, convenzionali e biologiche che ciascun Paese membro intende consentire;

preso atto che l'Unione Europea intende ammettere la possibilità per i Paesi membri di vietare la coltivazione di OGM e che una tale opzione sussiste per il nostro Paese;

visto il regolamento europeo 2 luglio 2008, n. 628, della Commissione, *che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*;

visto il regolamento europeo 28 giugno 2007, n. 834/2007, del Consiglio, *relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91*;

visto il regolamento europeo 29 settembre 2003 n. 1782/2003, del Consiglio, *che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;*

visto il decreto direttoriale 22 luglio 2004, recante *quarta revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;*

visto il decreto ministeriale 9 aprile 2008, recante *individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano;*

considerato il principio di precauzione di cui all'articolo 15 della Dichiarazione di Rio del 1992 e di cui all'articolo 191 del Trattato CE;

preso atto della possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da OGM;

considerata l'ammissibilità dell'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, *sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita dall'articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;*

preso atto del fatto che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 183/2010, considerati i profili prettamente economici che devono essere regolamentati dai piani di coesistenza e considerato che, a tali piani, sono estranei i profili ambientali e sanitari, la loro approvazione non interferisce in alcun modo con il principio comunitario della coltivabilità degli OGM se autorizzati;

considerato che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 183/2010, il rilascio dell'autorizzazione alla messa in coltura, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza;

ritenuto che non sussiste, in Italia, alcun vuoto normativo attinente alla materia della coesistenza, la cui regolazione rappresenta una facoltà e non un obbligo e chiunque è legittimato alla coltivazione di OGM, nel rispetto della disciplina vigente in materia di sementi;

considerato che il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 non interferisce in alcun modo con l'operatività del principio europeo di coltivazione delle sementi se autorizzate, attenendo, piuttosto, all'attuazione del *principio di purezza delle sementi* e fondando, in esso, la propria autonoma legittimità;

chiede

al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, *sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio*, così come recepita dall'articolo 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, al fine di vietare la coltivazione del Mais MON 810 e della patata *Amflora*.

e soprattutto

tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione, impegna il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a rappresentare anche in occasione delle riunioni in sede comunitaria la posizione unanime delle Regioni e delle Province autonome di assoluta contrarietà rispetto alla autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale.

Roma, 7 ottobre 2010

LE NUOVE REGOLE EUROPEE IN MATERIA DI COLTIVAZIONE DI OGM: COSTRUIRE UN SISTEMA AGRICOLO ITALIANO LIBERO DA OGM

La coltivazione di OGM va valutata, oggi, alla luce di un nuovo quadro di riferimento, costituito dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate*; dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio*; e dalla Raccomandazione della Commissione *recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche*.

Si precisa, infatti, che l'Unione Europea sembra aprire due percorsi distinti: uno che si sostanzia nella scelta di un **modello di agricoltura autonomo e libero da OGM** ed un altro in materia di **coesistenza**. Essi vengono trattati più approfonditamente di seguito.

1) Per un'agricoltura italiana libera da OGM.

Per quanto riguarda la proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE, che mira ad introdurre - con regolamento - un nuovo articolo 26 *ter*, essa rappresenta la **base giuridica per l'adozione di misure che limitino o vietino la coltivazione di tutti o di determinati OGM in tutto il territorio o in parte di esso** per ragioni diverse da quelle di carattere ambientale, sanitario e di coesistenza. Una volta entrato in vigore, tale regolamento – direttamente applicabile ed obbligatorio in tutti i suoi elementi – consentirà agli Stati membri di provvedere, in maniera motivata, all'adozione di misure idonee a difendere specifici **interessi**, tra cui spicca, legittimamente, la difesa di un **modello di agricoltura libero da OGM**.

Il problema che oggi si pone, dunque, non è più quello di definire regole per assicurare la coesistenza, bensì quello di **scegliere se praticare o meno le coltivazioni transgeniche**. Alla luce del nuovo quadro europeo, infatti, la coesistenza non è più un passaggio obbligato, ma una delle opzioni che, in materia di OGM, gli Stati membri hanno facoltà di adottare.

2) Misure di coesistenza.

In **materia di coesistenza**, il nuovo quadro europeo assicura un grado di flessibilità sufficiente a garantire una presenza il più ridotta possibile di OGM nelle colture biologiche e di altro tipo, alla luce delle rispettive esigenze regionali e locali specifiche. Diviene centrale, da questo punto di vista, il **grado di commistione** perseguito da ciascun Paese membro, in ordine al quale si ammette la possibilità di escludere la coltivazione di OGM da vaste zone del territorio, quando si possa dimostrare che non è possibile raggiungere un livello sufficiente di purezza con altri mezzi.

Peraltro, approvare, adesso, le linee guida sulla coesistenza significherebbe adottare una delle opzioni attualmente previste, escludendo, *a priori*, una scelta alternativa che in passato non era stato possibile considerare.

L'opportunità di regolare in modo rigoroso la coesistenza potrebbe anche far valere la volontà di ammettere, nel nostro Paese, la coltivazione di OGM con una serie di limiti e divieti, con l'obiettivo tutelare l'agricoltura tradizionale e biologica, ma, di fronte alla possibilità di escludere la coltivazione di tali organismi *tout court* e su tutto il territorio nazionale, non appare, più, né urgente, né utile.

3) Clausole di salvaguardia.

In proposito, giova ricordare come rimanga aperta la possibilità di attivare, nelle more del completamento del nuovo quadro comunitario, il ricorso alla **clausola di salvaguardia**, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, *sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio*.

Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che recepisce, all'articolo 25, la clausola di salvaguardia, consente, infatti, disgiuntamente, al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro della Salute, per quanto di rispettiva competenza, di limitare o vietare temporaneamente l'impiego sul territorio nazionale di un OGM autorizzato a livello comunitario, con un provvedimento d'urgenza. Tale provvedimento deve essere motivato dalla acquisizione di nuove e ulteriori informazioni riguardanti la valutazione di rischi ambientali ovvero dalla nuova valutazione di informazioni

esistenti per tener conto di sopravvenute conoscenze scientifiche e deve altresì fondarsi sulle ragioni di rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.

Si tratta di una misura efficace, capace di garantire l'agricoltura ed il territorio italiano dall'inquinamento genetico, in attesa che venga portato a completa definizione il nuovo sistema europeo in materia di coltivazione di OGM.

Si rammenta come, proprio mediante la clausola di salvaguardia, Austria, Ungheria, Lussemburgo, Grecia, Francia e Germania abbiano vietato il mais MON 810. Inoltre, con il medesimo mezzo giuridico l'Austria ha vietato il mais T 25 e la patata Amflora. La clausola di salvaguardia è stata utilizzata anche dall'Ungheria e dal Lussemburgo, sempre in relazione alla patata Amflora.

4) Compatibilità della disciplina nazionale con i principi UE.

D'altra parte non sussiste alcun obbligo di procedere, oggi, con l'adozione delle linee guida sulla coesistenza, in quanto tali misure costituiscono una **facoltà** - e non un obbligo - per gli Stati membri e, di conseguenza, non è ravvisabile alcuna *lacuna* nel sistema regolativo nazionale in materia e nessun rischio di infrazione del diritto comunitario.

E' importante rammentare come, con la sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2006, n. 116, sia stata dichiarata l'illegittimità di alcune previsioni contenute nel decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, *disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n.5, che disciplina il quadro normativo minimo per assicurare la coesistenza.

Ciò perché è stata riconosciuta la competenza regionale a disciplinare con legge i piani di coesistenza. La Corte, infatti, ha stabilito che spetta alle Regioni definire le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, che sono notoriamente diversi tra loro da un punto di vista morfologico e produttivo.

Tale intervento, comunque, non ha riguardato la legittimità dei principi di fondo del decreto legge. Infatti, da un lato, il Legislatore statale ha esercitato la competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e quella concorrente

in tema di tutela della salute, mentre dall'altro lato, spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola in presenza di colture transgeniche.

Ebbene, come evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 183/2010, considerati i profili prettamente economici che devono essere regolamentati dai piani di coesistenza e considerato che, a tali piani, sono estranei i profili ambientali e sanitari, pur in loro assenza, rimane pienamente operativo il *principio comunitario* della coltivabilità degli OGM se autorizzati.

Per questo, il rilascio dell'autorizzazione alla messa in coltura, la cui obbligatorietà è sancita, nel nostro Paese, dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza.

Nessuna sanzione potrebbe essere imputata allo Stato per la mancata applicazione delle linee guida.